

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Sezione: Principi e tutela penale – Le fattispecie incriminatrici - Delitti contro la persona

Titolo: Tutela della vita ed uso legittimo delle armi: il caso "Giuliani" al cospetto della

Corte europea dei diritti dell'uomo

Autore: MARIA CHIARA BISACCI

Sentenza di Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione IV- Decisione del 25 agosto 2009,

riferimento: Giuliani e Gaggio c. Italia (ricorso n° 23458/02)

Parametro art. 2

convenzionale:

Parole chiave: Omicidio, uso legittimo delle armi, legittima difesa.

La Corte europea dei diritti dell'uomo (http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc) si pronuncia sulla vicenda della morte di un giovane dimostrante avvenuta durante i violenti scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che nel 2001 accompagnarono lo svolgimento a Genova del G8.

Il fatto - così come ricostruito dalla Corte - ebbe luogo il pomeriggio del 20 luglio 2001 allorquando un gruppo di una cinquantina di carabinieri, a seguito della reazione violenta ad una carica volta a disperdere manifestanti all'apparenza molti aggressivi, fu costretto a ripiegare. Il gruppo era seguito da una jeep defender con a bordo tre carabinieri. Il veicolo, rimasto indietro per la presenza di un cassonetto rovesciato che ne ostruiva il passaggio, fu raggiunto da alcuni manifestanti armati di pietre, bastoni e spranghe di ferro che, inveendo contro gli occupanti, intrapresero un lancio di pietre contro il veicolo e procurarono la rottura dei vetri dei finestrini laterali e del lunotto del veicolo stesso.

A quel punto il carabiniere Mario Placanica, il quale si trovava nella parte posteriore del veicolo poiché era rimasto intossicato dai lacrimogeni lanciati negli scontri precedenti, estrasse la sua Beretta 9 mm e la puntò dal lunotto infranto urlando ai manifestanti di andarsene altrimenti li avrebbe uccisi. Dopo qualche decina di secondi esplose due colpi, uno dei quali attinse mortalmente al volto uno dei dimostranti, Carlo Giuliani.

La Corte ripercorre le varie tappe dell'inchiesta che si concluse con la richiesta di archiviazione del procedimento da parte del pubblico ministero in quanto il carabiniere Placanica avrebbe agito per

A COMPANY OF THE PARTY OF THE P

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

legittima difesa. Alla richiesta seguì l'opposizione dei familiari di Giuliani e l'archiviazione del procedimento ad opera del giudice delle indagini preliminari.

Nell'ordinanza il giudice ritenne che il colpo era stato sparato verso l'alto e che il proiettile aveva subito una deviazione per un fattore fortuito ed imprevedibile; pertanto la condotta di Placanica, tenuto conto delle circostanze di fatto, doveva ritenersi scriminata ai sensi dell'art. 53 c.p., uso legittimo delle armi, poiché l'uomo si era trovato ad agire in una situazione di estrema violenza in cui veniva direttamente messa in pericolo l'incolumità delle forze dell'ordine e avendo lo stesso graduato l'uso dell'arma in modo che risultasse il meno offensivo possibile. Il giudice ritenne poi che nella specie sussistevano anche gli estremi della causa di giustificazione della legittima difesa, tenuto conto delle circostanze dell'azione, ovvero del numero degli aggressori, degli strumenti dagli stessi utilizzati e della difficoltà ad allontanarsi dal luogo dell'aggressione. Venne al riguardo richiamata quella giurisprudenza della Corte di cassazione secondo la quale il requisito della proporzione non viene meno allorquando il male inflitto all'aggressore abbia una intensità leggermente superiore a quella del male minacciato, dovendo essere considerati agli effetti del giudizio di proporzione non soltanto i beni in conflitto, ma anche i mezzi usati per difenderli.

I ricorrenti lamentavano la violazione dell'art. 2 Cedu sia sotto il profilo materiale, sia sotto il profilo procedurale. Ad avviso degli stessi il colpo era stato sparato dall'alto verso il basso e non aveva subito deviazioni, così come invece sostenuto dal giudice delle indagini preliminari; inoltre gli occupanti della jeep non erano in pericolo e l'uso della forza era risultato sproporzionato. Infine vi sarebbe stata una responsabilità dello Stato per non aver pianificato e organizzato le operazioni di mantenimento dell'ordine; responsabilità anche ascrivibile alle lacune normative ed in particolare alla presenza in materia di uso di armi da fuoco di norme non chiare e non conformi a quelle internazionali.

Sotto il profilo procedurale, poi, i ricorrenti sostenevano che l'inchiesta non era stata effettiva nel senso indicato dall'art. 2 della Convenzione sia dal punto di vista dell'ampiezza, che dell'imparzialità. In ordine al primo aspetto non sarebbero state considerate eventuali carenze nella direzione delle operazioni. Quanto all'imparzialità, non era stata accolta la loro richiesta, formulata

THE CITY OF THE CI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

in sede di opposizione all'archiviazione, di ampliamento delle indagini su temi dagli stessi ricorrenti indicati.

Passando alla valutazione della Corte, con riguardo ai profili di carattere sostanziale vengono richiamati principi già precedentemente espressi. Si ribadisce che l'art. 2 Cedu accompagna al riconoscimento del diritto alla vita la descrizione tassativa delle situazioni in presenza delle quali la causazione della morte può essere giustificata. Tale previsione, considerato che l'affermazione del diritto alla vita rappresenta un valore fondante delle società democratiche, va incontro ad una interpretazione rigorosa ("the circumstances in which deprivation of life may be justified must therefore be strictly construed"). Nelle ipotesi descritte alle lett. a, b, e c il ricorso alla forza deve risultare "assolutamente necessario". Si tratta di una necessità che – come sottolinea la Corte operando un confronto con la "necessità" della quale parlano gli artt. 8 e 11 della Convenzione con riguardo agli interventi necessari in una società democratica – impone un accertamento più rigido (stricter and more compelling).

La Corte dunque, rifacendosi alle conclusioni alle quali era pervenuto il giudice interno, rileva come l'archiviazione dell'inchiesta non si fosse basata sull'assenza di un nesso causale, non potendo ritenersi che l'impatto tra pietra e proietti fosse tale da interromperlo. Il giudice interno aveva tuttavia accertato la ricorrenza di una situazione di estremo pericolo nel contesto della quale il carabiniere aveva sparato per fermare la violenza in atto nei suoi confronti. Ricorreva pertanto una ipotesi di uso legittimo dell'arma, ma anche gli estremi di una difesa legittima. Sotto quest'ultimo profilo il giudice interno aveva infatti accertato la necessità della risposta tenuto conto del numero degli aggressori, dei mezzi utilizzati, del carattere continuo degli atti di violenza, delle ferite dei carabinieri presenti nella jeep e della difficoltà per il veicolo ad allontanarsi. La risposta era stata inoltre adeguata, in considerazione del fatto che, se l'uomo non avesse sparato, l'aggressione non sarebbe cessata, e proporzionata, tenuto conto che prima di sparare il carabiniere aveva urlato ai manifestanti di andarsene e aveva poi esploso il colpo verso l'alto.

Il comportamento dello stesso così scriminato fu, dunque, il frutto di una scelta personale determinata dalla situazione contingente in cui l'uomo si venne a trovare. Pertanto la Corte non

THE COUNTY OF TH

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

ritiene di dover esaminare in astratto la compatibilità con l'art. 2 delle disposizioni applicabili in materia di uso delle armi da parte di membri delle forze dell'ordine impiegati nel mantenimento dell'ordine pubblico, riguardando la vicenda un soggetto posto in un veicolo non blindato ed escluso da un ordine di servizio, ovvero una situazione regolata dagli artt. 52 e 53 c.p.

Un aspetto interessante da sottolineare è l'attenzione che la Corte riserva alla percezione del pericolo da parte dell'aggredito agli effetti della valutazione della ricorrenza di quelle situazioni nelle quali la morte determinata dall'uso della forza non si pone in contrasto con il divieto di privare intenzionalmente qualcuno della vita. La Corte rileva come l'uso della forza da parte di agenti dello Stato per il raggiungimento di uno degli obiettivi indicati tassativamente all'art. 2 della convenzione può essere giustificato soltanto se si basi su una onesta convinzione (honest belief) considerata valida, per dei buoni motivi, all'epoca dei fatti, anche se successivamente rivelatasi sbagliata.

Già in precedenti pronunce la Corte aveva a riguardo evidenziato come una differente valutazione, avulsa dalle percezioni del singolo, condurrebbe ad imporre alle forze dell'ordine un irrealistico onere di verifica del pericolo a detrimento della loro vita e di altre vite umane (Mc Cann e altri c. Regno unito, § 200). In altri termini la Corte ritiene di non dover sostituire la propria valutazione del pericolo alla percezione che dello stesso ebbe l'agente (Bubbins c. Regno Unito, § 139). Cosicché, nel motivare la mancata violazione dell'art. 2 sotto il profilo di un uso eccessivo della forza, i giudici giungono ad affermare che il carabiniere usò l'arma per difendersi dall'aggressione nei confronti degli occupanti della jeep, considerando altresì come non vi fossero elementi tali da indurre a dubitare della sincera convinzione dell'agente circa l'esposizione della sua via ad un pericolo.

Si tratta di un profilo di interesse poiché conduce ad attribuire, nella verifica di situazioni che nel nostro ordinamento rilevano quali cause di giustificazione e dunque su un piano oggettivo, di elementi di carattere soggettivo. Tra l'altro questa valutazione non è volta, come potrebbe ritenersi ad escludere che la morte sia stata causata "intenzionalmente" così come indica l'art. 2 con riguardo alle ipotesi di uso legittimo della forza. L'avverbio "intentionally" non limita il divieto generale di procurare la morte di una persona alle ipotesi di omicidio doloso, ma comprende anche quelle in cui la morte sia determinata colposamente (Commissione, decisione del 12 luglio 1978, DR 14 p. 31; sul punto: A. Esposito, *Il diritto penale "flessibile". Quando i diritti umani incontrano i sistemi*

A COMPANY OF THE PARTY OF THE P

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

penali, Torino, 2008, p. 165). Pertanto a rigore la violazione ricorrerebbe anche qualora vi sia stato un eccesso colposo nella causa di giustificazione o ricorra una scriminante putativa.

Orbene il rilievo attribuito alla dimensione soggettiva dell'aggredito potrebbe riproporre una problematica sollevata da una pronuncia della Corte di cassazione di qualche anno fa (Cass., sez. IV, 6 febbraio 2003, Fusi, in Foro it., 2003, II, 434 ss., con nota di F. Albeggiani, Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed uso legittimo delle armi, in Dir. pen. proc. 2004, 597 ss., con nota di F. Ranzatto, Uso delle armi per effettuare un arresto legale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e in Cass. pen., 2003, 3834, con nota di A. Tamietti, Un caso di cattiva applicazione della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo tra confusione con il diritto comunitario e interpretazione restrittiva del diritto alla vita). In essa il richiamo all'art. 2, e segnatamente alle ipotesi del secondo comma in cui eccezionalmente il diritto alla vita va incontro a limitazioni, venne effettuato in funzione di ampliamento della portata dell'art. 53 c.p. Si tratta di una pronuncia che è andata incontro a copiose critiche le quali, al di là dei rilievi sull'applicazione diretta dei principi contenuti nella C.e.d.u., hanno investito proprio il profilo relativo alla forza espansiva di questi ultimi. Al riguardo si è affermato che la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 53 della Convenzione non consentirebbe di comprimere verso il basso le garanzie offerte dai singoli stati membri.

Non sembra tuttavia che nel caso in esame possa prospettarsi un simile scenario, ovvero una lettura meno rigorosa degli artt. 52 e 53 c.p. in cui la valutazione sulla percezione soggettiva si sostituisca a quella sui requisiti oggettivi delle singole scriminanti. Si tratta piuttosto di una verifica che la Corte effettua dopo aver richiamato l'accertamento operato dal giudice interno sui requisiti di adeguatezza, nel senso di stretta necessità, e di proporzione, ovvero sulle condizioni riconosciute dalla stessa Corte affinché l'uso della forza possa ritenersi legittimo (su tali requisiti: A. Esposito, op cit., 172 ss.)

Passando alle doglianze in ordine all'obbligo positivo di protezione, sempre nascente dall'art. 2 Cedu, la Corte procede ad una valutazione della fase preparatoria e di direzione dell'operazione, rilevando l'impossibilità di stabilire un legame diretto ed immediato tra le lacune evidenziate dai ricorrenti e la morte di Carlo Giuliani e, altresì, escludendo che il soccorso prestato al giovane potesse considerarsi tardivo.

A COMPANY OF THE PARTY OF THE P

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Questa impossibilità di valutazione viene imputata ad una carenza delle indagini in ordine all'organizzazione e alla gestione delle operazioni di mantenimento dell'ordine pubblico. Carenze che vengono, poi, evidenziate dalla Corte anche con riferimento allo svolgimento dell'autopsia; tenuto oltretutto conto che il cadavere dell'uomo fu cremato ancor prima di conoscere i risultati dell'esame autoptico. Da tutto ciò, in conclusione, si deduce una violazione dell'art. 2 Cedu sotto il profilo procedurale.

Occorre ricordare come il riconoscimento di un obbligo positivo nascente dall'art. 2 Cedu si sia tradotto anche nella individuazione da parte della Corte di una componente procedurale dello stesso. In tal senso è stato affermato che ogni qualvolta un uomo muoia in circostanze sospette si debba procedere ad una indagine minuziosa ed effettiva volta all'identificazione e alla punizione dei responsabili, consentendo altresì un accesso effettivo dei parenti della vittima al procedimento (Aktaş c. Turchia, 24 aprile 2003 (n. 24351/94), § 300; Kelly c. Regno Unito, 4 maggio 2001 (n.30054/96), § 95 ss.).

Precedenti

Bakan v. Turkey, 12 giugno 2007 (n. 50939/99), nella quale la Corte ha escluso la violazione dell'art. 2 della Convenzione in quanto la vittima era stata colpita di rimbalzo da una pallottola sparata da un gendarme.

McCann e altri c. Regno Unito, 27 settembre 1995 (n. 18984/91), §§ 146 – 149, nel senso che l'accertamento delle circostanze nelle quali la privazione della vita può essere giustificata deve essere rigoroso e che la forza esercitata deve essere proporzionata agli scopi consentiti 148 149.

Si veda anche: Bubbins c. Regno Unito, 17 marzo 2005 (n. 50196/99), § 139; n cui si afferma che la Corte deve considerare come l'agente che ha reagito per salvarsi abbia percepito il pericolo.

Profili di diritto interno

Cass., sez. IV, 6 febbraio 2003, Fusi, in *Cass. pen.*, 2003, 3834 ss. (in ordine all'applicabilità dell'art. 2 comma 2 lett. b) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento ad un caso di uso delle armi nell'ipotesi di fuga dell'autore di un reato e al fine di eseguirne l'arresto).

A COMPANY OF THE PROPERTY OF T

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo"

Riferimenti bibliografici

- F. Albeggiani, Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed uso legittimo delle armi, in Foro it., 2003, II, 434 ss.
- M. Angelini, L'elemento soggettivo nella scriminante della legittima difesa, in Indice pen., 2001, p.191 ss.
- A. Bernardi, *Art.* 7, in *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di S. Bartole B. Conforti G. Raimondi, Padova, 2001, p. 290 ss.
- G. De Vero G. Panebianco, Delitti e pene nella giurisprudenza delle Corti Europee, Torino, 2007.
- A. Esposito, Il diritto penale "flessibile". Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali, Torino, 2008.
- E. Mezzetti, Uso legittimo delle armi, in Dig. disc. pen., XV, 1999, p. 124 ss.
- E. Nicosia, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e diritto penale, Torino 2006.
- D. Pulitanò, Uso legittimo delle armi, in Enc. giur., XXII, Roma, 1994.
- F. Ranzatto, Uso delle armi per effettuare un arresto legale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Dir. pen. proc. 2004, 597 p. ss.
- A. Tamietti, Un caso di cattiva applicazione della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo tra confusione con il diritto comunitario e interpretazione restrittiva del diritto alla vita, in Cass. pen., 2003, p. 3835.
- F. Viganò, art. 52, in Codice penale commentato, a cura di Dolcini Marinucci, Milano, 2006.
- A.Ciervo, La sentenza di Strasburgo sui fatti di Genova del 2001, in https://diritti-cedu.unipg.it

(10.09.2010)